



## **Titolo**

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – STANDARD PROBATORIO – CERTEZZA ASSOLUTA DEL COMMISSIONE DELL'ILLECITO – NON OCCORRE – RILIEVO DELL'APPREZZAMENTO DEL GIUDICE

## **Descrizione**

In tema di responsabilità disciplinare assume rilievo preponderante l'apprezzamento svolto dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto, quali emergono dalla ricostruzione documentale e dai mezzi di prova acquisiti nel loro complesso. Ne deriva che non può essere privilegiata una lettura atomistica degli elementi probatori acquisiti, che meritano, invece, di essere valutati nella loro coesistenza e capacità cumulativa di concorrere a formare il convincimento del Collegio giudicante (cfr. Corte federale d'appello, Sezione I, decisione n. 14/CFA/2020-2021; Sezioni unite, decisione n. 105/CFA/2020-2021). Sebbene alcune dichiarazioni, valutate autonomamente, potrebbero costituire una *semiplena probatio* (perché relative a fatti appresi de relato ovvero rese dal medesimo soggetto offeso), le stesse, nel loro complesso, anche attraverso l'integrazione tra le circostanze apprese direttamente e le altre apprese de relato, possono restituire un quadro probatorio contraddistinto non solo dalla piena concordanza su identiche circostanze fattuali ma anche dall'assenza di elementi che possano far dubitare della sincerità e buona fede dei dichiaranti (cfr. Corte federale di appello, SS.UU., n. 64/CFA/2021-2022).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 15/CFA/2023-2024/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Tucciarelli

## **Riferimenti normativi**

art. 44 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0015 CFA del 1 agosto 2023 (sig. Borda Fabio Giuseppe-A.S.D. Bandito Sportgente-sigg.ri Roveriks Lama-Elio Allocco/Procura Federale Interregionale)**